



COMUNE DI ZOVENCEDO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA
GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N 36 DEL 24/11/2014

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Zovencedo riconosce e promuove le libere forme associative, eventuali Fondazioni ed Istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, e ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, valorizzazione prodotti tipici ed enogastronomici.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative ai sensi dell'art. 118 della Costituzione nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuiti dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione, dalle leggi generali, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse – purché operanti nel territorio comunale – all'attività politico-amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale. L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni è inoltre requisito prioritario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- Patrocinio iniziative;
- Stipula di convenzioni con l'ente comunale;
- Assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale;
- Titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
- Titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari; in assenza della iscrizione all'Albo, la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

L'albo delle Associazioni di cui sopra è suddiviso nelle sezioni di seguito indicate:

1. Sezione Cultura: Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto, dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni.

2. Sezione ambiente, territorio ed impegno civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, la protezione civile, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici.

3. Sezione educativa, sportiva e ricreativa: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone.

4. Sezione socio assistenziale e sanitaria: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla promozione delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale ed in tale ambito svolgono la propria attività sociale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, purché svolgano attività in sede comunale.

Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) organismi statutari regolarmente costituiti;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- d) effettività dell'attività sociale da almeno 1 anno all'atto della domanda di iscrizione e prevedibile continuità operativa.

Eccezionalmente possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività. La sussistenza di tali condizioni è valutata dall'Assessorato competente, d'intesa con il Responsabile di Area competente.

ART. 4- MODALITÀ D'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Responsabile di Area competente per Settore, che opera di concerto con l'Assessore delegato in materia, al quale ultimo deve essere indirizzata la relativa domanda con allegata la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, e/ o copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva rilasciato dall'Ufficio del Registro;
2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
3. elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
4. ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
5. relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 01 Gennaio e il 15 Ottobre di ogni anno.

Il Dirigente del Settore competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all'istante.

L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente.

La richiesta di integrazione di cui sopra – quarto comma – sospende il termine di 30 giorni, che riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione del o dei documenti richiesti.

La domanda di iscrizione, previo invito da parte del Responsabile di Area al richiedente di presentare le proprie osservazioni, può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

Art. 5- EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

A specificazione di quanto già previsto nel precedente art. 2, l'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;

- istituire rapporti di convenzione con il Comune di Zovencedo;
- presentare domanda di contributo.

L'Accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento per la concessione dei contributi" attualmente in vigore, mantenendo inalterate le modalità, i tempi di presentazione e gli uffici competenti.

ART. 6 - REVISIONE – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'Amministrazione Comunale, una volta disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, la intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al pervenire di comunicazioni attinenti la variazione nell'assetto associativo.

Tuttavia, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, le organizzazioni iscritte devono far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse impiegate (bilancio consuntivo)

La cancellazione dall' Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'Associazione depennata e il Comune.

L'Associazione esclusa dall'Albo non potrà esservi iscritta nuovamente, fermi restando il possesso dei requisiti prescritti alla data della istanza, prima di due anni dalla data della cancellazione.

ART. 7- PUBBLICITÀ

Il Comune di Zovencedo, attraverso la struttura competente individuata nell'Area Amministrativa, cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, mediante affissione all'Albo Pretorio. Inoltre provvede, all'inizio di ogni anno, alla pubblicazione e alla diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

ART. 8- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

L'Assessore delegato provvede a dar notizia ai Cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento vigente in materia.